



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2025

**Approfondimento su:** Perdita della qualifica di Ets - conseguenze

*Merc.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Giov.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Giov.30*

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

## ***Ven.31***

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### ***Inps***

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

#### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## PERDITA DELLA QUALIFICA DI ETS - CONSEGUENZE

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11508, ha chiarito la problematica relativa alla devoluzione del patrimonio residuo, conseguente alla perdita della qualifica di Ets da parte di un ente già iscritto nei registri di Odv e Aps.

Ai sensi dell'art. 50, c. 1 del CTS "la cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto". Il c. 2 stabilisce che "l'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del Codice Civile deve preventivamente devolvere il patrimonio ai sensi dell'art. 9 limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale". Dunque, la norma, letteralmente presa, limita la devoluzione del patrimonio alla parte incrementale, risultante al momento della perdita di qualifica, derivante dalla differenza tra la consistenza del patrimonio dal momento in cui l'ente è stato iscritto al Runts fino a quando viene presentata l'istanza di cancellazione.

La perplessità attiene ai casi in cui l'ente, automaticamente o per scelta, sia trasmigrato al Runts, quindi ci si domanda se nel caso di cancellazione dal Registro deve essere devoluto l'intero patrimonio o solo la parte incrementale, quella cioè accumulata dopo l'iscrizione ai relativi registri di cui alla L. 266/1991 (Odv) o alla L. 383/2000 (Aps).

La nota del Ministero del Lavoro giunge alla conclusione che "il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall'ente in virtù della pregressa qualifica". Il termine iniziale di computo, precisa il Ministero, dell'eventuale incremento patrimoniale coinciderà con la data di iscrizione nei registri coerentemente con quanto previsto dall'art. 54, c. 4 del CTS.

Va da se che per tutti gli Ets non provenienti da precedenti iscrizioni nei registri, l'incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al Runts.